



**CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER STUDENTI PORTATORI DI
DISABILITA' GRAVE (CERTIFICATA AI SENSI DELLA L. 104/92, ART. 3 COMMA 3)
FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI DI II° GRADO UBICATI NEL COMUNE DI
TERAMO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014.**

PREMESSO:

CHE la Legge 104/92, reca norme per l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone disabili per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio affidati agli Enti Locali per favorire l'inserimento scolastico degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole di ogni ordine e grado;

CHE il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, comma 1, lettera C) attribuisce alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, i compiti e le funzioni concernenti "i servizi di supporto organizzativo" per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

CHE in data 3 agosto 2010 con deliberazione n. 33, immediatamente eseguibile, il Consiglio Provinciale ha approvato il nuovo "Regolamento per i servizi di assistenza scolastica qualificata e di trasporto disabili a favore degli studenti diversamente abili frequentanti gli istituti superiori di secondo grado della provincia di Teramo";

CHE la Giunta Provinciale con deliberazione n. 395 del 27.08.2010 stabilisce di autorizzare l'esperimento di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento a Cooperative e Consorzi di Cooperative Sociali, regolarmente iscritte agli Albi previsti dalla normativa vigente, del servizio di assistenza scolastica qualificata agli studenti disabili gravi frequentanti le scuole superiori di II grado ubicate nel territorio del Comune di Teramo, che necessitano di tale servizio, da erogarsi a far data dal 7 gennaio 2011 e fino alla chiusura dell'anno scolastico 2012/2013;

CHE l'affidamento dell'appalto menzionato si conclude con l'anno scolastico corrente;

CHE non sono mutate le funzioni a carico dell'Ente circa il diritto allo studio né le condizioni oggettive che hanno portato alla gestione diretta del servizio di assistenza scolastica qualificata agli studenti disabili gravi frequentanti le scuole superiori di II grado ubicate nel territorio del Comune di Teramo,

Tanto premesso si stabilisce quanto segue:

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA

1. Oggetto dell'appalto è la fornitura del servizio di assistenza scolastica qualificata nell'Anno scolastico 2013/2014 a studenti con deficit gravi frequentanti gli istituti secondari di 2° grado ubicati nel comune di Teramo.

2. In particolare il presente appalto ha per oggetto interventi da svolgersi con personale qualificato, per garantire l'integrazione scolastica, la crescita, le capacità di socializzazione, l'autonomia relazionale e gestionale degli studenti in situazione di disabilità, in possesso della connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992.

3. L'oggetto dell'appalto è integrato da quanto previsto nel PROGETTO presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicatrice, che dovrà essere eseguito integralmente secondo le modalità e termini stabiliti dall'offerta stessa.

4. La durata dell'appalto coincide con la durata dell'Anno Scolastico 2013/2014, rimanendo legata, quindi, al calendario scolastico regionale e alle date stabilite dalle singole istituzioni scolastiche.

5. Considerata la necessità di assicurare il servizio sin dall'inizio dell'anno scolastico 2013/2014, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione può disporre l'avvio dello stesso sotto riserva di legge in via anticipata e previa sottoscrizione delle parti di apposito verbale di consegna del servizio.

6. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento senza ulteriori oneri a carico dell'Ente qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzazioni non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti dal contratto medesimo, fatto salvo il diritto dell'appaltatore al pagamento integrale delle prestazioni rese, salvo diritti e ragioni dell'Amministrazione derivanti dall'inadempimento dell'appaltatore.

7. Alla scadenza del contratto come sopra definita, il rapporto cesserà a tutti gli effetti di legge senza necessità di preavviso.

8. La Provincia, alla scadenza dell'appalto, si riserva la facoltà di prorogare il contratto nelle more del compimento di nuova procedura di gara, agli stessi prezzi, patti e condizioni, al fine di garantire il servizio.

Art. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente appalto rientra nelle definizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. 163/2006. La relativa procedura di gara, ha ad oggetto l'affidamento di un servizio ricompreso nell'allegato II B del D. Lgs. 163/2006 e, in quanto ascrivibile ai "servizi relativi all'istruzione" (categoria 24) non è soggetta all'applicazione della vigente normativa in materia di affidamento degli appalti di pubblici servizi, fatta salva l'applicazione degli articoli 65, 68 e 225 del D. Lgs. 163/2006.

2. L'appalto è quindi disciplinato dalle disposizioni contenute nella Determinazione a contrarre, nel Capitolato Speciale di Appalto, nell'Avviso Pubblico e in ogni altra documentazione ad esso allegato.

Art. 3 DESTINATARI DELLA PROCEDURA DI GARA

1. La procedura di gara è rivolta alle cooperative sociali come definite dalla legge 381/1991, cooperative di tipo A o da consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritte agli Albi Regionali delle Cooperative Sociali all'atto dell'emanazione dell'avviso, ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006; per detti soggetti è ammesso il raggruppamento temporaneo di imprese, secondo le modalità di cui all'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 4 FINALITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio oggetto di affidamento è finalizzato a favorire e sostenere la piena fruizione dei servizi scolastici da parte degli studenti con deficit gravi e gravissimi, in possesso della connotazione di gravità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, con particolare riferimento ai bisogni di relazione, apprendimento, comunicazione, socializzazione.

2. Il servizio prevede l'utilizzo di educatori, con formazione ed esperienza specifica nei processi di integrazione scolastica di alunni con deficit, che agiscano, in maniera coordinata ed integrata con le altre figure presenti nella scuola, nel contesto dei progetti educativi elaborati dalla scuola per i singoli studenti, in particolare nei seguenti ambiti:

- a) autonomia personale: facilitazione e supporto alla acquisizione di autonomie personali nel lavoro scolastico sia all'interno che all'esterno degli spazi scolastici;
- b) integrazione nel gruppo classe e nelle attività scolastiche: facilitazione alla comunicazione, all'inserimento e alla partecipazione alle diverse attività proposte dalla scuola (attività scolastiche, attività di laboratorio, uscite, attività di piccolo gruppo, ecc.) mediante la costruzione e l'attivazione di mediazioni che aiutino la comunicazione e la partecipazione, l'osservazione e la restituzione all'alunno delle sue strategie di partecipazione e di comunicazione più funzionali;
- c) relazione e supporto alla costruzione dell'identità: contenimento e supporto alla gestione delle emozioni, nonché costruzione di riferimenti all'interno del contesto che permettano un graduale passaggio ad un rapporto di sempre maggiore autonomia; costruzione di un rapporto significativo, come punto di riferimento affettivo, mirato alla rielaborazione delle esperienze quotidiane nei diversi contesti;
- d) rapporto scuola-extrascuola in orario scolastico.

3. Il servizio di assistenza scolastica qualificata o specialistica, garantito da operatori assistenti con specifici titoli e/o documentata esperienza, è finalizzato a sostenere, nei limiti del tempo scuola, quegli alunni che, per particolare gravità e/o tipologia di deficit, necessitano di interventi specialistici oltre al sostegno didattico assicurato dalla scuola.

4. L'Affidataria ha l'obbligo di osservare, oltre alle norme del presente Disciplinare, ogni altra disposizione relativa alla materia in oggetto, sia vigente, sia successivamente emanata nel corso dell'appalto che trovi, comunque, applicabilità alla gestione del servizio di che trattasi. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica del grado di soddisfazione dell'utenza. Dalle risultanze dal predetto accertamento potranno essere impartite direttive per il miglioramento del servizio cui l'aggiudicataria dovrà attenersi. In caso di riscontrata persistente inadempienza potranno essere adottati provvedimenti di cui al successivo art. 14.

5. Al fine di supportare logisticamente le funzioni oggetto del capitolato ed in particolare quelle relative alla gestione e coordinamento del personale addetto al servizio, la sede operativa utilizzata dall'affidatario per la gestione del servizio dovrà essere ubicata nel territorio della provincia di Teramo e dovrà possedere requisiti e spazi idonei a norma di legge. Gli eventuali oneri di conduzione della sede operativa quali affitto, utenze, comprese quelle telefoniche, spese condominiali, pulizia ed ogni ulteriore eventuale provvidenza sono a carico dell'affidatario e sono comprese nell'offerta economica formulata in sede di gara.

Art. 5 SEDI DI SVOLGIMENTO E QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio deve essere svolto presso le sedi delle scuole secondarie di secondo grado che insistono sul territorio del Comune di Teramo frequentate dagli studenti ammessi a fruire di detto servizio durante l'anno scolastico 2013/2014.

2. Sulla base del Piano degli interventi relativo all'anno 2014 approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 251 del 21.06.2013, il numero degli studenti disabili gravi, iscritti o prescritti ad Istituti Secondari di II grado del territorio del Comune di Teramo, aventi diritto al servizio di assistenza scolastica qualificata, è di 58 unità, per cui è possibile quantificare la previsione del monte ore di assistenza educativa scolastica da erogare per la durata a del contratto in 26.000 ore.

3. Qualora si dovessero verificare, in sede di conferma delle iscrizioni da parte degli studenti e/o nel corso dell'anno scolastico, riduzioni del servizio in relazione al variare dei bisogni e/o all'effettiva frequenza scolastica degli alunni assistiti, con conseguente riduzione del corrispettivo stimato, non saranno dovuti all'appaltatore risarcimenti o rimborsi di sorta.

4. L'impresa affidataria, ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, è tenuta a rendere, entro i limiti di un quinto, le maggiori prestazioni che le siano richieste, rispetto a quelle preventivate, sempre alle medesime condizioni.

5. Il numero degli operatori necessari espletamento del servizio è strettamente dipendente dalla effettiva presenza e frequenza di studenti con deficit gravi o gravissimi ammessi al servizio e dalla distribuzione degli stessi nei diversi Istituti scolastici.

6. L'Impresa si obbliga a mettere a disposizione dell'Ente personale sufficiente, garantendo il rapporto 1/1 (operatore/studente) durante l'erogazione delle attività connesse al Servizio di "Assistenza scolastica qualificata per disabili gravi", osservando diligentemente le norme di legge e le disposizioni dell'Amministrazione appaltante, e si impegna a sostituire quei soggetti che non svolgono adeguatamente l'impegno assunto nei confronti degli assistiti sulla base del presente capitolato speciale e del progetto individualizzato relativo alla studente assegnatogli. Dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio di che trattasi, anche in caso di motivato impedimento, assumendosene tutti gli oneri e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Ente e dei terzi, nei casi di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio.

ART. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Impresa appaltatrice è l'unica responsabile delle prestazioni oggetto del presente capitolato, delle attività e del comportamento dei propri operatori nell'esecuzione del contratto.

2. L'Impresa appaltatrice attraverso propri operatori è tenuta a mettere in atto:

- i principi e le finalità indicate nel presente capitolato speciale,
- i singoli progetti educativi finalizzati all'integrazione scolastica,
- il progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara,
- il puntuale svolgimento del servizio
- il coordinamento degli Operatori e l'integrazione e con il personale delle Istituzioni scolastiche in cui gli studenti assistiti sono inseriti.

3. Per l'esecuzione delle suddette funzioni la ditta aggiudicataria deve designare un Coordinatore, il cui onere è compreso nel costo del servizio. Il nominativo e i contatti del Coordinatore, munito di ampia

delega per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale e per trattare ogni controversia dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal presente disciplinare e dagli altri atti formali, precedenti e conseguenti ai provvedimenti di indizione della gara e della aggiudicazione dell'appalto, nonché per la verifica dello stato di avanzamento degli interventi e del corretto svolgimento dell'attività programmata, dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'aggiudicazione dell'Appalto. Per tutto quanto riguarda il presente appalto, il Coordinatore costituisce l'interlocutore unico sia del RUP della Stazione Appaltante o suo delegato, sia dei Dirigenti scolastici interessati, o loro delegati. E' escluso ogni rapporto diretto della Stazione Appaltante con i singoli operatori.

4. Il RUP o il suo delegato comunica al Coordinatore il nominativo degli studenti ammessi al servizio e fornisce la documentazione e gli elementi di informazione in suo possesso. Le ulteriori informazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'appalto dovranno essere reperiti dal Coordinatore attraverso incontri con i Dirigenti Scolastici o suoi delegati.

5. Le prestazioni degli Operatori, organizzati dall'appaltatore, devono tener conto delle seguenti disposizioni:

a) Orario e sede di lavoro

1. Il servizio sarà erogato, di norma, in coincidenza della durata dell'anno scolastico. Le date di inizio e termine del servizio, nonché i periodi di interruzione delle attività scolastiche, verranno comunicati alla Ditta affidataria da parte dell'Ufficio Attività Sociali della Provincia.

2. Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono effettuate nell'orario di funzionamento dei servizi scolastici direttamente presso le sedi scolastiche. L'orario di svolgimento del servizio è concordato fra il Dirigente Scolastico o suo delegato ed il Coordinatore e da questo comunicato ai singoli operatori.

3. L'orario concordato è comprensivo delle ore frontali e delle ore di programmazione.

4. In casi particolari e previo accordo tra le parti, il servizio potrà essere effettuato anche in giorni festivi o al di fuori del normale orario scolastico;

5. La programmazione dell'orario settimanale di servizio assegnato ad ogni studente è a cura del Dirigente scolastico di riferimento. Ad ogni Istituto scolastico secondario di secondo grado sarà assegnato, da parte della Provincia, un complessivo numero di ore, determinato sulla base del numero di studenti disabili gravi per i quali sia stato richiesto il servizio e ne ricorrano i requisiti previsti dal relativo regolamento provinciale. Sarà compito del dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del Gruppo H e dell'équipe multidisciplinare, sentito l'Ufficio Attività Sociali della Provincia, assegnare ad ogni studente disabile grave le ore necessarie, nei limiti comunque del monte ore assegnato all'Istituto stesso.

b) Rilevazione delle presenze

1. Ogni operatore è tenuto ad effettuare la rilevazione giornaliera delle ore effettuate compilando un'apposita scheda per ogni studente a cui presta servizio, da sottoporre alla vidimazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto frequentato dallo studente in questione;

2. La ditta appaltatrice trasmetterà le schede aggiornate e come sopra vidimate a corredo della fattura mensile da rimettere alla Stazione Appaltante.

c) Assenza dell'alunno che usufruisce del servizio

1. Se il personale della scuola informa tempestivamente l'impresa appaltatrice dell'assenza dello studente, l'operatore non deve recarsi in servizio e le ore previste, ma non realizzate, non potranno essere recuperate, né per il minore assente né per altri minori disabili presenti a scuola;

2. Se il personale della scuola non informa tempestivamente l'impresa appaltatrice dell'assenza dello studente, per cui l'operatore non è informato in tempo della variazione del suo piano di lavoro quotidiano, l'educatore/assistente svolgerà 1 ora di servizio retribuito.

d) Assenza dell'operatore

1. Se si verifica l'assenza di un operatore e quest'ultimo non venga sostituito, le ore previste ma non realizzate non potranno essere recuperate, nè per lo studente assente né per altri studenti disabili presenti a scuola.
2. Nel caso di assenza dell'educatore o dell'assistente, l'impresa appaltatrice informa la scuola, prima dell'avvio dell'orario di lavoro previsto, comunicando contemporaneamente il nominativo del sostituto individuato, nonché, se conosciuta, la durata dell'assenza.
3. In caso di ritardo imprevisto dell'operatore, questi è tenuto ad avvertire immediatamente la scuola in modo che possano essere prese le misure organizzative necessarie e nel contempo ad avvertire la Ditta.

e) Gite, uscite didattiche.

1. La partecipazione dell'operatore a gite scolastiche e uscite è definita in base al singolo progetto individualizzato e al PEI. Esse vanno concordate tra la Ditta Appaltatrice e il Dirigente scolastico e la prestazione si intende ricompresa nel monte ore annuale assegnato alla Scuola interessata, senza ulteriore onere da imputare a carico della Stazione appaltante.

f) Continuità didattica

1. L'Impresa si impegna a garantire, salvo motivate documentabili motivazioni, la continuità del servizio con il medesimo operatore a favore dell'alunno da questi assistito, anche nel cambio di classe o di scuola in corso d'anno scolastico.

g) Documentazione

1. L'Impresa è tenuta a organizzare, aggiornare e tenere la seguente documentazione:
 - a) Scheda utente: compilata a cura degli Operatori, entro due mesi dall'avvio del servizio ed aggiornata mensilmente o in base alle verifiche previste, conservata presso la sede dell'impresa e da fornire in consultazione, se richiesto, agli insegnanti e operatori dell'équipe socio sanitaria,
 - b) Piano delle attività: redatto dall'operatore di concerto con gli insegnati curricolari dello studente entro un mese dall'avvio dell'intervento e aggiornato periodicamente secondo le necessità,
 - c) Relazione valutativa annuale sul servizio, a cura del Coordinatore, rimessa alla Stazione Appaltante in sede di richiesta di saldo;
 - d) Elenco del personale impiegato, a cura del Coordinatore da rimettere alla Stazione Appaltante entro ottobre 2013;
 - e) Comunicazioni relative a sostituzioni di operatori titolari, partecipazioni a percorsi formativi, nuovi operatori, a cura del Coordinatore da inoltrare in corso d'anno alla Stazione Appaltante ed alle singole scuole interessate;
 - f) Piano annuale della formazione, a cura del Coordinatore ed inoltrato alla Stazione Appaltante entro dicembre 2013.
 - g) Copia del contratto di assicurazione relativo alla responsabilità civile per danni, incidenti a persone e/o cose.

h) Comportamento in servizio

1. Il personale impiegato per i servizi oggetto del presente capitolato deve:
 - a) mantenere un contegno decoroso e professionalmente irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell'utenza, delle famiglie e degli operatori della scuola;
 - b) non accettare forme di compenso da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate, pena l'allontanamento dal servizio;
 - c) garantire la riservatezza su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;

d) partecipare agli interventi di programmazione e verifica dell'attività in collaborazione con i diversi soggetti interessati (famiglie, ente locale, ambito sociale, istituzioni scolastiche e organizzazioni di volontariato);

e) osservare, nell'espletamento del servizio, tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio.

2. Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 123/2007, per l'espletamento del servizio gli operatori devono essere dotati di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione dell'Impresa aggiudicataria – datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.

3. La Provincia si riserva di segnalare, per i provvedimenti che l'Aggiudicataria vorrà adottare, il personale nei confronti del quale siano stati rilevati e segnalati dal Dirigente scolastico dell'istituto presso cui è impiegato comportamenti non conformi a quanto richiesto per il corretto svolgimento del servizio medesimo, quali, ad esempio:

- scarse attitudini o capacità a svolgere il servizio;
- contegno poco corretto o non idoneo a garantire le finalità del servizio;
- presenza di gravi inadempienze;
- eccesso di ritardi nella presa in servizio.

4. Qualora le inadempienze persistano, sarà facoltà della Provincia richiedere la sostituzione di detto personale. L'aggiudicataria provvederà alla sostituzione degli operatori ritenuti non idonei all'espletamento del servizio entro e non oltre tre giorni dalla richiesta medesima.

5. L'Impresa si impegna a garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali di qualità ed il raccordo con gli uffici competenti nelle materie oggetto della presente convenzione;

Art. 7 CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

1. I servizi oggetto del presente Capitolato Speciale sono svolti direttamente dall'Appaltatore con proprio personale.

2. L'appaltatore è tenuto a dare attuazione allo schema organizzativo prospettato nel progetto di gestione, presentato in sede di gara.

3. L'appaltatore deve gestire il servizio con personale idoneo allo svolgimento delle mansioni richieste.

4. L'appaltatore è tenuto ad interpellare, in via prioritaria, gli operatori incaricati per il servizio nell'anno scolastico 2012-2013 da parte dell'impresa che ha gestito il servizio, a condizione che detto personale si renda disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro, salvo eventuali dimissioni intercorse e salvo che lo stesso sia risultato non idoneo, sulla base di accertata valutazione dell'operato.

5. La riassunzione del personale già in servizio da parte dell'aggiudicataria non può in alcun caso essere condizionata dalla adesione dei lavoratori in qualità di soci; per quanto riguarda il personale già in servizio si considerano acquisiti i requisiti professionali richiesti, in quanto lavoratori già attivi da tempo sulla medesima attività.

6. L'aggiudicataria deve comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco del personale adibito al servizio e i relativi titoli di studio e/o professionali.

7. Il personale impiegato deve avere i seguenti requisiti minimali:

- Essere stati già impiegati, quali Operatori tecnici per l'assistenza ai diversamente abili, già nel servizio di che trattasi per un periodo non inferiore ad un anno scolastico alla data di scadenza del presente bando, ovvero aver frequentato un corso di qualificazione al servizio di assistenza scolastica ed extrascolastica di almeno 400 ore.

◆ per quanto riguarda l'eventuale servizio a favore di studenti privi di linguaggio l'operatore impiegato deve possedere una specifica formazione nella comunicazione della lingua dei segni (L.I.S.)

◆ per quanto riguarda l'eventuale servizio a favore di studenti privi della vista o ipovedente (certificato ai sensi della L. 138/2001) l'operatore impiegato deve possedere una specifica formazione e conoscere il sistema di lettura Braille.

- Detto personale, inoltre, non deve aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso. Il possesso di tali requisiti potrà essere autocertificato ai sensi delle vigenti norme.

8. Gli Operatori, oltre ai requisiti sopra indicati devono possedere le seguenti competenze:

· Capacità di sapersi relazionare correttamente con gli utenti e le famiglie;

· Capacità di lavorare in équipe con gli altri operatori, con le altre professionalità e con il personale scolastico;

· Capacità di fornire elementi utili sull'efficienza degli interventi rispetto ai bisogni ed al corretto utilizzo delle risorse.

9. Gli Operatori devono inoltre possedere i requisiti fisici sanitari che li rendano idonei alle prestazioni proprie del servizio.

10. Tutto il personale assunto dall'aggiudicataria opera in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa aggiudicataria, sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi e nessun rapporto di lavoro viene a instaurarsi con la Provincia.

11. Gli operatori utilizzati dall'appaltatore devono essere inquadrati secondo il CCNL di riferimento, coerente con la tipologia dell'appalto in oggetto.

12. Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione deve possedere le medesime caratteristiche professionali e/o di studio del personale sostituito. Ogni sostituzione superiore ai 10 gg. deve essere preventivamente comunicata alla Stazione appaltante.

13. L'Impresa si impegna a comunicare espressamente ai propri dipendenti l'assoluto divieto di diffondere notizie di cui venissero in qualsiasi modo a conoscenza durante l'espletamento del servizio, in quanto vincolati al segreto professionale ed al rispetto del D.Lgs. 196/2003 e sue successive integrazioni e modificazioni, sulla tutela della privacy delle persone.

14. L'Impresa, inoltre, s'impegna ad utilizzare i soci volontari per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori, nel rispetto delle vigenti norme in materia, anche relativamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

15. L'Impresa è tenuta a garantire la formazione permanente dei propri operatori, nel rispetto del Piano di Formazione presentato in sede di gara.

Art. 8 TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore è impegnato ad applicare, per il proprio personale, le condizioni normative e retributive previste dal vigente CCNL per i lavoratori delle Cooperative. L'osservanza da parte dell'appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni del personale costituisce un'obbligazione contrattuale della stessa verso il committente; pertanto, qualora emergano irregolarità ed inadempienze da parte dell'impresa, in relazione agli obblighi sopra indicati, tale fatto viene considerato grave inadempienza contrattuale e può determinare la risoluzione del contratto.

2. L'Impresa provvederà, a propria cura e spese, alla corresponsione mensile degli emolumenti agli operatori impiegati, così come risultano disciplinati dalla vigente normativa e comunque non oltre il giorno 30 di ogni mese.

2. L'affidataria, oltre ad essere tenuta per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dei dipendenti e dei volontari impegnati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, è obbligata ad applicare i Contratti Collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore in materia retributiva, assicurativa, previdenziale nonché l'inquadramento professionale in riferimento alle mansioni svolte e di prevenzione riguardo agli infortuni ed all'igiene sul lavoro, garantendo la congruità della retribuzione dei lavoratori impiegati nei servizi. La Provincia di Teramo è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nei contratti collettivi di lavoro circa il trattamento giuridico ed economico dei lavoratori, accertata dalla Provincia di Teramo o ad essa segnalata dagli Organi competenti, l'Amministrazione provinciale procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione della rata di saldo, se il servizio risulta ultimato, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi retributivi, assicurativi, previdenziali, infortunistici e di quant'altro previsto dai contratti di lavoro. Il pagamento alla cooperativa o consorzio di cooperative delle somme accantonate sarà effettuato solo dopo che gli Organi competenti avranno accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Cooperativa sociale o Consorzio di cooperative non può opporre eccezioni all'Amministrazione provinciale, né ha titolo al risarcimento dei danni o la corresponsione di interessi legali o moratori o eventuale rivalutazione monetaria.

4.. Fanno capo alla aggiudicataria del servizio tutte le spese contrattuali, fiscali e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, ivi compresi gli oneri e gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali, così come disciplinati dai Contratti Collettivi di Lavoro per i lavoratori delle cooperative e l'imposta generale sul valore aggiunto I.V.A., se e in quanto dovuta, nonché ogni altro e qualsiasi onere derivante dagli atti del presente provvedimento, da leggi o da contratti di categoria, esonerando la Provincia di Teramo da qualsiasi responsabilità in merito. L'aggiudicataria rimarrà diretta responsabile per le vertenze che dovessero insorgere con il personale dipendente a causa di rapporti contrattuali e/o per il versamento di contributi previdenziali e assicurativi nei confronti dei competenti Istituti.

Art. 9 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. La ditta affidataria dovrà garantire a propria cura, spese e responsabilità che tutti gli operatori che prestano servizio siano formati e costantemente aggiornati sulla sicurezza e prevenzione ed osservino scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli

infortuni sul lavoro, siano dotati del vestiario come per legge e degli eventuali appositi dispositivi di protezione personale in relazione ai rischi presenti e siano sottoposti ad eventuali protocolli sanitari richiesti dalla legge, in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

2. L'aggiudicataria può assumere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego, di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, presso il Servizio Prevenzione e Protezione nominato dall'Ente e dai Dirigenti scolastici delle singole scuole di svolgimento del servizio.

3. Qualora il servizio di cui al presente appalto venga espletato all'interno dei luoghi di lavoro di proprietà, pertinenza o uso dell'Amministrazione provinciale, l'aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente. Dovrà, pertanto, essere elaborato un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze, che sarà allegato al contratto di appalto, che indichi le misure adottate per eliminare i rischi derivanti da interferenze. Inoltre, la ditta aggiudicataria si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

4. L'affidataria inoltre dovrà trasmettere, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria apposito "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con eventuale analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del Committente.

Art. 10 CORRISPETTIVO, MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo orario dell'appalto è costituito dal prezzo orario offerto in ribasso rispetto all'importo orario posto a base di gara pari a €. 17,78, I.V.A. esclusa, definito in base alle tabelle "*costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario- assistenziale- e di inserimento lavorativo - cooperative sociali*" approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 aprile 2013, decurtato dell'indennità di turno in quanto non ascrivibile al servizio oggetto di appalto.

2. Il corrispettivo mensile effettivo è commisurato alle ore di servizio effettivamente svolte in quanto l'appalto è a misura.

3. Il valore complessivo annuo stimato dell'appalto ammonta a presunti € 445.440,00 netti. Il valore ha carattere puramente indicativo, atteso che la quantificazione degli utenti effettivi da assistere sarà definita in sede di inizio dell'Anno Scolastico e, di conseguenza, sarà quantificato il monte ore annuale di assistenza specialistica necessaria.

4. L'Impresa emetterà fatture posticipate mensili, di importo corrispondente al numero delle effettive prestazioni orarie erogate a favore degli utenti, corredate del prospetto di presenze e assenze degli studenti assistiti, debitamente vistato e sottoscritto dal Dirigente scolastico. La fattura deve riportare l'indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo, gli estremi del contratto ed il nominativo del Responsabile unico del procedimento.

5. Il relativo pagamento, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Ente, avrà luogo decorsi giorni 30 dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali ed a condizione che sia verificata la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del

DURC. Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.

6. La Cooperativa sociale aggiudicataria si impegna al pagamento mensile degli emolumenti agli operatori impiegati, indipendentemente dall'effettiva liquidazione e pagamento del compenso da parte della stazione appaltante. La Cooperativa Sociale non potrà richiedere alcun tipo di indennità, interessi legali o moratori, qualora il pagamento avvenga in ritardo per cause non imputabili alla Provincia di Teramo, ivi comprese quelle derivanti dalla normativa che disciplina le disponibilità finanziarie di cassa dell'Ente stesso

Art. 11 DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena nullità. E', altresì, vietato il subappalto, vista la particolarità delle prestazioni richieste.

Art. 12 VIGILANZA E CONTROLLO

1. La Provincia di Teramo ha nominato come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del Servizio B10 "Politiche sociali e pubblica istruzione" che si riserva di individuare un proprio delegato per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con l'Impresa affidataria .

2. La vigilanza e il controllo saranno effettuati dal Settore B10 della Provincia di Teramo, che avrà la facoltà ed il diritto di eseguire accertamenti in qualsiasi momento. Quando dal controllo si evidenzino criticità o difformità alle norme e/o alle prescrizioni contrattuali, l'appaltatore deve agire tempestivamente per rimuoverle. Se l'appaltatore provvede con immediatezza, la criticità si intende superata; in caso contrario, sarà inoltrata all'appaltatore la contestazione di addebito con il termine per provvedere.

3. L'Ente si asterrà comunque dal fare alcuna osservazione direttamente ai dipendenti della Cooperativa Sociale rivolgendo le osservazioni, verbali o per iscritto, al Presidente della Cooperativa e al Coordinatore.

4. Tutte le contestazioni dovranno essere effettuate all'atto del verificarsi della inadempienza oppure al momento in cui l'Ente sia venuto a conoscenza anche da terzi, e ciò in diretto contraddittorio con il Coordinatore incaricato dall'Impresa che, in caso di contestazione scritta, è tenuto ad opporre le proprie osservazioni, entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della nota di contestazione, ovvero nel maggior termine stabilito dall'Amministrazione in casi di particolare complessità. In assenza di osservazioni s'intendono accettati i rilievi mossi e se del caso saranno applicate le penalità previste dal successivo art. 13.

5. Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo, la Provincia si riserva la facoltà di effettuare indagini sulla qualità percepita dagli utenti. I risultati delle indagini sono comunicati all'appaltatore ed eventualmente utilizzati per invitarlo a introdurre correttivi nella sua attività.

Art. 13 PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Quando l'Impresa appaltatrice non rispettasse pienamente gli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale e del relativo Contratto di appalto, ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio,

l'amministrazione appaltante avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di appalto procedendo all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, e restando a carico della Cooperativa sociale il risarcimento di eventuali ulteriori danni ed il rimborso di eventuali ulteriori spese derivanti all'Ente a questo riguardo.

2. Il contratto è risolto di diritto al solo giudizio dell'Ente e con semplice comunicazione fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno nei seguenti casi:

- quando la Cooperativa sociale appaltatrice conceda in subappalto, in tutto o in parte, la gestione del servizio aggiudicatole;
- quando, di fatto, abbandoni il servizio;
- quando incorra in gravi inadempienze agli obblighi assunti;
- quando incorra in grave e provata indegnità;
- quando, per la terza volta (anche non consecutiva), l'Ente abbia dovuto contestare alla Cooperativa sociale il servizio fornito o abbia dovuto richiamarla all'osservanza degli obblighi contrattuali con riferimento ad inconvenienti che si siano verificati;
- quando la Cooperativa sociale aggiudicataria richieda qualsiasi tipo di compenso agli utenti del servizio;
- qualora si verifichi la cancellazione della Cooperativa affidataria dall'Albo o Liste previste dalla vigente normativa.

Art. 14 POLIZZA ASSICURATIVA E CAUZIONE DEFINITIVA

1. Nell'esecuzione dei servizi, la ditta appaltatrice dovrà adottare di propria iniziativa tutte quelle cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni in genere e specialmente di infortuni. La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a dipendenti o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività. Tra i terzi è compreso anche l'Ente Appaltante. All'atto di affidamento del servizio dovrà consegnare polizza assicurativa per un massimale con un valore pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00), stipulata in proprio favore e in favore del personale impiegato riguardo alla responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno a persone e/o cose, nonché per la copertura di eventuali incidenti a danno degli utenti, che possano causarsi nell'espletamento del servizio affidatole con la sottoscrizione del Contratto, esonerando espressamente la Provincia di Teramo da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dell'appalto. La polizza dovrà prevedere tutte le principali estensioni di garanzia. La polizza dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto. Qualora l'aggiudicataria abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre dichiarazione della Compagnia attestante capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo. La stipulazione della polizza sopraccitata non solleva in ogni caso la ditta appaltatrice da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio.

2. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, al versamento di un deposito cauzionale definitivo pari al 10% del corrispettivo aggiudicato, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetti solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere nel corso dell'esecuzione del contratto tra le parti, sarà competente il Foro di Teramo.

ART 16 SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, che non siano poste a carico della Provincia da norma di legge, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione della Convenzione sono a carico della Cooperativa sociale aggiudicataria.

F.to Il Dirigente del Settore B10
Dott. Antonio Flamminj